

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:

55i

del:

2022-05-24

autore:

Iwan Gasser
Stefano Seppi

A tutti gli enti pubblici, associazioni, imprese interessate

Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici - termine 30/06 - Esposizione in nota integrativa - rinvio delle sanzioni

1 Introduzione

Come noto¹, è l'obbligatorio pubblicare le sovvenzioni, i sussidi, i contributi, gli aiuti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, se di ammontare superiore ai 10.000 Euro². Si tratta dei "vantaggi economici" percepiti dalla Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2018^{3 4}, che devono essere pubblicati annualmente entro il 30.06⁵ dell'anno successivo; determinante a tal fine è l'importo della sovvenzione effettivamente incassato dal 01.01. al 31.12. dell'anno in questione⁶.

2 Obblighi per associazioni, ONLUS, fondazioni

Entro il 30.06,

- sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico ;
- oppure, in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo
- oppure, qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce^{7 8}

devono essere pubblicate le informazioni relative a:

- contributi;
- sovvenzioni
- sussidi⁹;

1 Ns. circolare nr. 25/2022

2 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

3 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.34/2540 del 23/02/2018

4 Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 3

5 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

6 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

7 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

8 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

9 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale;
- b) le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico^{10 11}.

ottenuti da:

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni;
- Onlus;
- fondazioni
- alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri¹²;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni¹³, enti territoriali¹⁴
- enti pubblici economici ed ordini professionali¹⁵;
- società in controllo pubblico¹⁶;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni¹⁷;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro¹⁸ e ricevuti nell'anno solare precedente. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00¹⁹.

Le informazioni da pubblicare²⁰, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

Esempio: rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare:

10 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

11 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nr. 6 del 05.06.2021

12 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

13 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

14 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

15 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

16 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

17 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

18 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

19 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

20 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

Ente liquidatorio	Importo incassato	Data incasso	Motivo

In merito agli aiuti di stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la cui registrazione nella Sezione “Trasparenza” avviene ad opera del soggetto erogante, sostituisce i suddetti obblighi di pubblicazione²¹.

A tal fine il soggetto beneficiario deve però indicare l'esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:

- nel proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Esempio: nota di rinvio da inserire sui media digitali, ovvero sul sito:

“L'Ente (la Fondazione, la ONLUS, ecc.) nel corso del periodo d'imposta 2021 ha percepito aiuti di Stato, che, ai sensi dell'art. 52, della L. 234/2012, sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - www.rna.gov.it”

3 Obblighi per le imprese

3.1 Gli imprenditori obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, che svolgono:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti²²

che percepiscono:

- contributi,
- sovvenzioni,
- sussidi²³,

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale²⁴;
- b) le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico

²¹ Art. 1, c. 125-quinques L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

²² Art. 2195 CC

²³ Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

²⁴ Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni²⁵, enti territoriali²⁶
- enti pubblici economici ed ordini professionali²⁷;
- società in controllo pubblico²⁸,
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni²⁹;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro³⁰ e ricevuti nell'anno solare precedente sono obbligati a pubblicarli nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio ovvero nella nota integrativa relativa al bilancio consolidato, se previsto. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00³¹.³²

3.1.1 Esempio: informazioni in nota integrativa

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

Ente liquidatorio	Importo incassato	Data incasso	Motivo

3.1.2 Esempio: nota di rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

Qualora i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti fossero già disponibili sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, secondo la prevalente dottrina in materia, è possibile farne un richiamo, come segue:

“L’impresa, nel corso del periodo d’imposta 2021, ha percepito aiuti di Stato, che, ai sensi dell’art. 52, della L. 234/2012, sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - www.rna.gov.it”

3.2 Imprese non obbligate all’iscrizione al registro delle imprese, ovvero non obbligate alla redazione della nota integrativa:

Queste imprese sono obbligate a pubblicare le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno

25 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

26 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

27 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

28 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

29 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

30 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

31 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

32 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.³³

3.2.1 Esempio di rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare sui media digitali, ovvero sul sito³⁴:

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

Ente liquidatorio	Importo incassato	Data incasso	Motivo

3.2.2 Esempio: nota di rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

Qualora i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti fossero già disponibili sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, secondo la prevalente dottrina in materia, è possibile farne un richiamo, come segue:

“L'impresa, nel corso del periodo d'imposta 2021, ha percepito aiuti di Stato, che, ai sensi dell'art. 52, della L. 234/2012, sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - www.rna.gov.it”

4 FAQ:

4.1.1 Contributi di carattere generale; ad es. contributi legati alla pandemia da Covid 19

I contributi statali, regionali e provinciali concessi in seguito alle perdite derivanti dalla pandemia da Covid 19, costituiscono contributi di carattere generale³⁵. Questi contributi sono concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti secondo una disposizione normativa generale. In questi casi, quindi, non esiste una relazione "specifica" tra l'ente pubblico che eroga il contributo ed il beneficiario. Questi contributi non sono quindi soggetti ai citati obblighi di trasparenza^{36 37}.

Per le imprese, nel caso di contributi di entità o incidenza eccezionale, devono essere fornite specifiche informazioni in nota integrativa³⁸.

4.1.2 Contributi alle imprese turistiche – imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni con deliberazione del consiglio comunale. Questa imposta viene riscossa dagli ospiti quando soggiornano nelle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali³⁹.

33 Art. 1, c. 125-bis L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

34 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

35 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

36 Documento Assonime - CNDCEC Maggio 2019

37 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 6 del 05.06.2021

38 Art. 2427, c. 1, nr. 13, CC

39 Art. 4 del DL 23 del 14.03.2011

Qualora gli importi, quali l'imposta di soggiorno riscossa dai comuni, siano trasferiti alle imprese o associazioni turistiche, essi costituiscono un contributo da parte di un'amministrazione pubblica. Questi contributi devono pertanto essere pubblicati dall'impresa o associazione turistica che li abbia percepiti, con le modalità sopra indicate ai punti 2 e 3.

4.1.3 Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono, sotto il profilo civilistico, società (come tutte le cooperative sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2200 C.C.). La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: pertanto anche le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento delle sanzioni previste in materia, di cui si dirà di seguito⁴⁰. Le cooperative sociali che svolgono attività per gli stranieri, esse sono tenute a pubblicare trimestralmente sui loro portali internet l'elenco dei soggetti a cui sono stati corrisposti degli importi per lo svolgimento di attività di integrazione, assistenza e protezione sociale⁴¹

5 Sanzioni

A decorrere dall'1.1.2020 (quindi con riferimento ai contributi percepiti nel corso del 2019) l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto - con un minimo pari a € 2.000;
- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario⁴².

L'applicazione delle predette sanzioni per l'anno 2020⁴³ è stata sospesa fino al 31.12.2021. Il rinvio dell'applicazione delle sanzioni degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2021 è stato sospeso fino al 30.06.2022⁴⁴. L'applicazione di tali sanzioni per l'anno 2022 è stata sospesa fino al 31.12.2022⁴⁵. Questi rinvii riguardano esclusivamente l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo di pubblicare i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi ricevuti.

Consigliamo a tutti gli enti pubblici che versano contributi, sovvenzioni o altri benefici economici di qualsiasi natura di informare i destinatari dell'obbligo di pubblicazione.

40 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 2 del 11.01.2019, richiamato nel corso del Telefisco 2019 del 31.01.2019

41 Art. 1, c. 125-sexies L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

42 Art. 1, c. 125-ter L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

43 Art. 11-sexiesdecies del D.Lgs. 52/201


44 Art. 1, c. 28-ter del D.Lgs 228/2021

45 Art. 3-septies del D.Lgs 228/2021

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive style with some stylized flourishes.